N. **672-673-832-1020-1028-1110-1202-1210-1256-1309 1340-1411-1473-1517-1761-1784-1904-1998-2145-B**

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TATARELLA, FINI, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE (672); MARTINAT, FINI, TATARELLA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE (673); PARLATO, VALENSISE (832); MARTINAT, FINI, TATARELLA, VALENSISE, BUONTEMPO, BUTTI, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, MARENCO, MATTEOLI, NANIA, PARIGI, PASETTO, PATARINO, SERVELLO, SOSPIRI (1020); IMPOSIMATO, DE SIMONE, NARDONE, JANNELLI, VOZZA (1028); PIERLUIGI CASTAGNETTI, FRONZA CREPAZ, PERANI, LUSETTI, AGRUSTI, MATULLI, RIGGIO, CILIBERTI, AZZOLINI, TORCHIO, ALESSI, ALIVERTI, ALTERIO, ARMELLIN, BERTOLI, BONSIGNORE, BORRA, CACCIA, CAROLI, COLONI, DAL CASTELLO, DEGENNARO, DELFINO, DIANA, DI LAURA FRATTURA, FRANCESCO FERRARI, FORTUNATO, FRASSON, GALLI, GELPI, GIOVANARDI, GOTTARDO, MENSORIO, NUCCI MAURO, PALADINI, RANDAZZO, ROJCH, SANESE, SANZA, SCAVONE, SILVESTRI, TASSONE, TISCAR, URSO, VITI, ZARRO, ZOPPI (1110); BOTTA, BINETTI, LIA, DELFINO, FRASSON, ZAMPIERI, BACCARINI, DEGENNARO, BIAFORA, LUIGI RINALDI, ZOPPI, POLIZIO, ANGELO LA RUSSA, PINZA, PERRONE, ALIVERTI, PIREDDA, MENSORIO, ROJCH, LUSETTI, LEONE, BORRA, PALADINI, GELPI, ZARRO, FORTUNATO, TANCREDI, VISCARDI BRUNI, TISCAR, SANESE, SORICE, SILVIA COSTA, VINCENZO MANCINI, SILVESTRI, CACCIA, LATTANZIO, PATRIA, URSO, ALTERIO, NUCCI MAURO, WILMO FERRARI, CAFARELLI, FUMAGALLI CARULLI, FOSCHI, SAVIO, CAROLI, RIVERA, TASSONE, NICOLOSI, ARMELLIN, RICCIUTI, LA PENNA, LUCCHESI, SARETTA, ASTONE, SANZA, TORCHIO, SANTUZ, ALESSI, MELELEO, GARAVAGLIA, RAFFAELE RUSSO, BERNI, GOTTARDO (1202); CERUTTI, FINCATO, DEMITRY, CELLINI, LA GANGA, LABRIOLA, FERRARINI, STORNELLO, POTÌ, GIUSEPPE ALBERTINI, BREDA, MACCHERONI, OLIVO, RENZULLI, ROTIROTI, FRANCESCO COLUCCI, ANIASI (1210); MARTINAT, FINI, TATARELLA, VALENSISE, BUONTEMPO, BUTTI, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, MARENCO, MATTEOLI, NANIA, PARIGI, PASETTO, PATARINO, SERVELLO, SOSPIRI (1256); DEL BUE, BARBALACE, BREDA, FRANCESCO COLUCCI, CRESCO, CURCI, D'ANDREAMATTEO, DEMITRY, FARIGU, MARTE FERRARI, OLIVO, POTÌ, RAFFAELLI, STORNELLO, ZAVET-

TIERI (1309); MAIRA (1340); FERRARINI, DI DONATO, LA GANGA, LABRIOLA, BUFFONI, BREDA, BARBALACE, MACCHERONI, POLVERARI, GIUSEPPE ALBERTINI, D'ANDREAMATTEO, ABBRUZZESE, SOLLAZZO, LA GLORIA, OLIVO, CASULA, POTÌ, FILIPPINI, CELLINI, FRANCESCO COLUCCI, SALERNO (1411); BARGONE, D'ALEMA, ENRICO TESTA, VIOLANTE, FINOCCHIARO FIDELBO, PELLICANI, MARRI, CALZOLAIO, CAMOIRANO ANDRIOLLO, CIONI, LORENZETTI PASQUALE, MELILLA, ZAGATTI, FOLENA, GRASSO, IMPOSIMATO, TURCI, BASSANINI, RECCHIA, SOLAROLI (1473); TASSI (1517); RIZZI, LA MALFA, GORGONI, GUGLIELMO CASTAGNETTI, SBARBATI CARLETTI, AYALA, ADOLFO BATTAGLIA, BIANCHINI, ENZO BIANCO, BOGI, BONOMO, DE CAROLIS, DEL PENNINO, DUTTO, GIUSEPPE GALASSO, SALVATORE GRILLO, MAMMÌ, MODIGLIANI, NUCARA, ORGIANA, PAGGINI, PASSIGLI, PELLICANÒ, POGGIOLINI, RATTO, RAVAGLIA, ITALICO SANTORO (1761); MAURIZIO BALOCCHI, AIMONE PRINA, BRAMBILLA, FORMENTI, ORESTE ROSSI, DOSI, MICHIELON, MAZZETTO, BAMPO, MAGISTRONI, METRI, ALDA GRASSI, MARCO SARTORI, LEONI ORSENIGO, MAGNABOSCO, ONGARO, PERABONI, TERZI, PROVERA, LUIGI ROSSI, FRONTINI, BONATO, POLLI, COMINO, OSTINELLI, GIANMARCO MANCINI, CALDEROLI, MARONI (1784); PRATESI, RUTELLI, APUZZO, BERTEZZOLO, BETTIN, BIONDI, BOATO, BONOMO, CRIPPA, DE BENETTI, GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI, NOVELLI, NUCCIO, PAISSAN, PARLATO, PECORARO SCANIO, PETROCELLI, PIERONI, PISCITELLO, RONCHI, SCALIA, TURRONI (1904); MARCUCCI, BATTISTUZZI (1998)

E

DISEGNO DI LEGGE

(2145)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(MERLONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 10 giugno 1993 (v. stampato Senato n. 1294)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 21 ottobre 1993

Legge quadro in materia di lavori pubblici

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 25 ottobre 1993

TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. In attuazione **delle disposizioni** di cui all'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere, lavori **e servizi** pubblici deve uniformarsi ai princìpi della correttezza, della trasparenza, della tempestività, dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia e, nel rispetto di tali princìpi e del diritto comunitario, garantire la libera concorrenza tra gli operatori nonché la qualità delle opere, dei lavori e dei servizi.

2. Le norme della presente legge costituiscono princìpi fondamentali e norme di riforma economico-sociale alle quali le regioni devono conformarsi per la disciplina dei lavori pubblici d'interesse regionale, anche al fine del rispetto degli obblighi comunitari.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.

5. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.

ART. 2.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).

1. Sono lavori pubblici tutte le attività di costruzione, realizzazione, demolizione,

TESTO MODIFICATO
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve **garantirne la qualità** ed uniformarsi a **criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.**

2. **Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e princìpi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 2.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'ar-

manutenzione, recupero, restauro e ristrutturazione svolte dai soggetti di cui al presente articolo.

ticolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero e ristrutturazione ed in particolare quelle di cui alla classe 50 (edilizia e genio civile), gruppi 500, 501, 502, 503 e 504 di cui all'allegato II della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, i restauri, i recuperi e le ristrutturazioni delle opere della predetta classe e di beni culturali, gli scavi archeologici, le attività di disinquinamento e risanamento ambientale non altrimenti ricomprese, nonché i lavori di manutenzione non ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992.

2. Le norme della presente legge si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e ad ogni altra struttura della pubblica amministrazione.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

***a)* ai lavori pubblici di qualsiasi importo affidati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, dagli enti e dalle amministrazioni locali, dalle loro associazioni, nonché dagli altri organismi di diritto pubblico;**

***b)* limitatamente agli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, comma 3, 29, 30, 31, 33, ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e con riferimento all'affidamento di appalti di lavori pubblici a terzi, così come definiti ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ai concessionari di lavori pubblici, alle società con capitale pubblico in misura anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici ed ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, salvo modifiche ed integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima;**

***c)* limitatamente ai medesimi articoli di cui alla lettera b) e alle connesse**

disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, ai lavori di importo superiore a 500.000 ECU i quali, da chiunque affidati, sono considerati pubblici ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo qualora siano erogati dallo Stato, dalle regioni o da qualsiasi soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il 50 per cento dell'importo dei lavori medesimi;

***d)* limitatamente agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, alla procedura di affidamento delle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, nonché agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 se il concorrente, nei tre anni di cui al comma 3 del presente articolo, intende eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa.**

3. Le norme della presente legge relative alla qualificazione e alla selezione delle imprese ed alle procedure di affidamento dei lavori si applicano ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio e, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di pubblici servizi e alle società con capitale pubblico in misura anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, sono obbligati ad appaltare a terzi, così come definiti ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, il 70 per cento dell'importo dei lavori pubblici da realizzare a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e quindi il 100 per cento del predetto importo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese ad esso collegate nei limiti in cui esse eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione. I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari affidati negli ultimi sei mesi, previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata, dal concessionario ovvero dall'amministrazione concedente.

4. Le norme della presente legge si applicano agli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o

4. Ai sensi della presente legge si intendono:

***a)* per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuri-**

commerciale e la cui attività è finanziata in misura maggioritaria dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali o da altri enti pubblici, ovvero la cui gestione è sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, direzione o vigilanza sono costituiti in misura on inferiore alla metà da componenti designati dai soggetti medesimi.

5. Le norme della presente legge si applicano in ogni caso ai lavori per i quali sono erogati dallo Stato, dalle regioni o da qualsiasi soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il trenta per cento dell'importo, sempre che l'importo complessivo dei lavori sia superiore a 300 mila *European Currency Unit* (ECU).

dica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione direzione e vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

***b)* per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;**

c)* per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera *a);

***d)* per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c),* che affidano i lavori in appalto, che li eseguono con la loro diretta organizzazione di impresa ovvero ancora con soggetti collegati ai sensi del comma 3.**

ART. 3.

(Delegificazione).

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme **regolatrici** di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con **particolare** riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, **degli appalti di servizi** e degli incarichi di progettazione **nella materia;**

ART. 3.

(Delegificazione).

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

a) identica;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante inserimento in canale televisivo o in rete informativa telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze;

e)* alle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza da parte del Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 12, lettera *b).

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di propria competenza, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento alle Camere, apposito regolamento, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici. Le disposizioni relative ai lavori di competenza delle regioni sono adottate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il regolamento di cui al presente comma è adottato assumendo come norme regolatrici, oltre alle disposizioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui alla direttiva 89/440/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, ove non in contrasto con la presente legge, nonché la normativa nazionale di recepimento delle direttive 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992. Con la medesima procedura si provvede alle modificazioni del regolamento di cui al presente comma.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento **di cui al**

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante **informazione televisiva o trasmissione telematica**, nonché alle procedure di accesso a tali atti;

d) identica.

soppressa

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta **apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei princìpi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nelle materie di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali, sentiti altri Ministri che abbiano segnalato il loro interessamento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 60 giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.**

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con

comma 2, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento **di cui al comma 2,** gli atti normativi indicati **nel regolamento medesimo** che disciplinano la materia di cui al comma 1, **ad eccezione delle norme della legislazione antimafia.**

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1. **Il regolamento è pubblicato in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale,* unitamente alla ripubblicazione della presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.**

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento **di cui al comma 2.**

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento. **Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono adottati uno o più capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo.**

6. Il regolamento **di cui al comma 2,** con riferimento alle norme di cui alla *presente legge, definisce in particolare:*

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce *in particolare:*

a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;

a) identica;

b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori **eventualmente a lui sottoposti;**

b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;

c) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 13;

***c)* le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo 8;**

d) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 15;

***d)* i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 13, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;**

e) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui al comma 9 dell'articolo 16;

f) i lavori ad alta tecnologia;

g) le procedure semplificate per la pubblicità, le specifiche tecniche ed i criteri di selezione per quanto concerne le procedure di aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

h) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 24;

i) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 29, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 29;

l) le modalità di prestazione della garanzia in caso di imprese riunite di cui all'articolo 12;

m) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 25, comma 7, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;

n) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del titolare di lavori o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;

o) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità e le relative modalità di rilascio;

p) i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori dei consorzi stabili di imprese, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili di imprese alle gare e alle trattative per l'aggiudicazione di appalti e di cessioni di lavori pubblici;

q) la quota parte della categoria o delle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;

r) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costitu-

***e)* la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 7;**

***f)* i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 15;**

***g)* le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori, le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'articolo 16, comma 8;**

***h)* gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui al comma 9 dell'articolo 17;**

***i)* la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 18, nonché i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo;**

***l)* specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo anche in deroga agli articoli 16, 19, 20, 21, 23 e 24;**

***m)* la disciplina del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21;**

***n)* le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all'articolo 23 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;**

***o)* le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 25;**

***p)* l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 5, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;**

zione del fondo di cui all'articolo 17, nonché i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo tra il personale che partecipa alla progettazione;

s) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, nonché le norme concernenti le modalità del collaudo e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato;

t) le eventuali condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori;

u) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

***q)* le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;**

***r)* i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità e dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;**

***s)* le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 29;**

***t)* le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'articolo 14;**

***u)* gli obblighi di dichiarazioni giurate ai sensi dell'articolo 32;**

***v)* la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 34;**

***z)* la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della presente legge;**

***aa)* le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;**

***bb)* la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.**

7. Le disposizioni del regolamento relative alle materie di cui alle lettere *d)* e *h)* del comma 6 sono adottate su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Soppresso

7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 4.

(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).

1. Al fine di garantire l'osservanza dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata « Autorità ».

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità sono scelti, in modo che sia garantita la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, tra personalità provenienti da settori tecnici, economici e giuridici dotate di alta e riconosciuta professionalità. **Non possono essere nominati coloro che nel quinquennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici.** L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

ART. 4.

(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).

1. *Identico.*

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. **I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità.** L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.

4. L'Autorità, in particolare, vigila affinché nello svolgimento delle procedure per l'esecuzione dei lavori pubblici sia assicurata la convenienza dell'opera e l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia; verifica, anche con metodi a campione, la regolarità delle procedure di affidamento o di aggiudicazione, accertando che le stesse si siano concluse con risultato conveniente per l'ente titolare dei lavori; accerta che dall'esecuzione di un'opera non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario, segnalando in caso contrario tale pregiudizio all'ente o all'ufficio responsabile e dandone immediata notizia alla procura generale della Corte dei conti e, se del caso, agli organi giurisdizionali competenti.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, **nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue**.

4. L'Autorità:

a) **vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;**

b) **vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;**

c) **accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;**

d) **segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;**

e) **formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;**

f) **predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:**

1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera *b);*

4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;

5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

***g)* sovrintende, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 14;**

***h)* esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17.**

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità può avvalersi delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per i problemi tecnici, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità **si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 14,** delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per **le questioni di ordine tecnico,** della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. **Per l'espletamento dei propri compiti** l'Autorità può richiedere ai soggetti **di cui all'articolo 2,** nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; può disporre ispezioni, **anche** avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

6. **Nell'ambito della propria attività** l'Autorità può richiedere **alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori,** nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; **anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse,** può disporre ispezioni, avvalendosi **del Servizio ispettivo di cui al comma 10, lettera b), e** della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, **sino alla conclusione dell'istruttoria mede-**

sima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.

7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. **L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono.** Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.

8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

8. *Identico.*

9. **Anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, l'Autorità può disporre che le procedure che evidenziano gravi disfunzioni siano seguite dal Servizio ispettivo di cui al comma 12, lettera *b)*, del presente articolo.** Accertata l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo o agli organi giurisdizionali competenti.

9. **Qualora accerti** l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo **e, se le irregolarità abbiano rilevanza penale,** agli organi giurisdizionali competenti. **Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche all'interessato e alla procura generale della Corte dei conti.**

(Vedi, in diversa formulazione, la lettera f) *del comma 4 del presente articolo).*

10. I dati raccolti, con particolare riferimento ai programmi di cui all'articolo 13, e le connesse valutazioni, sono esposti in relazioni annuali, da inviare al Governo ed al Parlamento, nelle quali si evidenziano le disfunzioni e le patologie riscontrate, con particolare riferimento:

***a)* alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;**

***b)* alla inadeguatezza della pubblicità e della conoscibilità degli atti;**

***c)* allo scostamento dai costi medi;**

***d)* alla frequenza del ricorso a sospensioni o a varianti in corso d'opera;**

***e)* al mancato e tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei contraenti;**

***f)* allo sviluppo anomalo del contenzioso.**

11. L'Autorità, con apposita comunicazione, segnala al Governo e al Parlamento fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa e ne dà notizia, se del caso, agli organi giurisdizionali competenti. L'Autorità formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

12. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:

a) la Segreteria tecnica;

b) il Servizio ispettivo;

***c)* l'Osservatorio dei lavori pubblici.**

13. Il Servizio ispettivo è articolato in un nucleo centrale ed in nuclei regionali.

14. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa altresì gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese.

15. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

(Vedi, in diversa formulazione, le lettere d) *ed* e) *del comma 4 del presente articolo).*

10. *Identico:*

a) identica;

b) identica.

soppressa

11. *Identico.*

12. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa altresì gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese; **può procedere a verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti alle gare ai soggetti appaltanti o concedenti.**

13. Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attuazione dei compiti di controllo spettanti all'amministrazione.

14. Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito, in posizione di autonomia organizzativa e funzionale, l'Osservatorio dei lavori pubblici, articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche. L'Osservatorio opera su direttive e programmi adottati d'intesa tra il Ministero dei lavori pub-

blici e l'Autorità. I membri dell'Autorità e i dipendenti di essa hanno libero accesso ai documenti e ai dati trasmessi all'Osservatorio ed elaborati dal medesimo.

16. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.

15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, **dell'Unione province d'Italia (UPI)**, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.

17. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

16. *Identico:*

a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

a) identica;

b) definisce i costi standardizzati per tipo di lavoro, che sono oggetto di una specifica pubblicazione;

b) **determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;**

c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni pubbliche, le relazioni di cui all'articolo 13, comma 9, nonché l'elenco dei lavori affidati;

c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni **aggiudicatrici**, le relazioni di cui all'articolo **15, comma 8,** nonché l'elenco dei lavori **pubblici** affidati;

***d)* promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;**

d) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

e) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

f) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

18. I responsabili dei procedimenti relativi ai lavori sottoposti alla vigilanza dell'Autorità sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, entro sette giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il relativo importo, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario, nonché del progettista con la specificazione dei nominativi delle eventuali imprese raggruppate o consorziate, la data e l'importo di aggiudicazione o di affidamento. I responsabili dei procedimenti sono altresì tenuti ad inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici i bandi e i verbali di gara, l'elenco dei soggetti invitati e le comunicazioni riguardanti l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, nonché, dopo l'effettuazione del collaudo, i costi complessivi del lavoro. Il responsabile del procedimento che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

19. I dati di cui al comma 18, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica.*

17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, entro **quindici** giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, **e per lavori pubblici di importo superiore a 150 milioni di lire,** i dati concernenti la denominazione dei lavori, **il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione**, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario **e del progettista, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto** che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

18. I dati di cui al comma **17**, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.

19. Le norme di cui al comma 17 acquistano efficacia dalla data che sarà comunicata tramite avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dall'Autorità e dal dirigente dell'Osservatorio dei lavori pubblici

di cui all'articolo 5, comma 4. Le modalità di invio dei dati e dei documenti di cui al comma 17 sono determinate con apposite istruzioni emanate d'intesa dall'Autorità e dal predetto dirigente dell'Osservatorio dei lavori pubblici, anche in connessione alla realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e norme finanziarie).

1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 12, lettera *a)*, è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.

3. Il Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 12, lettera *b)*, al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 150 unità, ivi compresi 30 ispettori con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.

4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 12, lettera *c)*, al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità alla cui assunzione si provvede con le procedure concorsuali e di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilità dovranno garantire la particolare qualificazione professionale e l'attitudine alla funzione ispettiva. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed indu-

ART. 5.

(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e norme finanziarie).

1. *Identico.*

2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, **comma 10,** lettera *a)*, è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.

3. Il Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma **10,** lettera *b)*, al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 150 unità, ivi compresi 30 ispettori con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.

4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma **14,** al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità; **alla copertura del predetto ruolo, nonché dell'organico dell'Osservatorio dei lavori pubblici, si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto.** Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilità dovranno garantire la particolare qualificazione professionale e l'attitudine

striale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3.700 milioni per l'anno 1993, in lire 14.200 milioni per l'anno 1994 ed in lire 17.200 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 1.800 milioni per l'anno 1993, a lire 4.700 milioni per l'anno 1994 e a lire 4.700 milioni per l'anno 1995, l'accantonamento relativo alla presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 1.900 milioni per l'anno 1993, a lire 9.500 milioni per l'anno 1994 e a lire 12.500 milioni per l'anno 1995, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici).

1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipen-

alla funzione ispettiva. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

ART. 6.

(Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici).

1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipen-

denza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo consultivo tecnico dello Stato. Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra esperti di riconosciuto ed alto valore, competenti in materia di lavori pubblici. La nomina dei presidenti di sezione è disposta su proposta del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

denza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo consultivo dello Stato **su materie tecniche, ad eccezione di quelle giuridiche.**

2. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. – *1.* Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. I presidenti di sezione sono nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

3. Il numero dei componenti esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici è determinato in venti unità, con relativo onere a carico del capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:

a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;

b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;

c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

4. *Identico.*

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano attribuito, nelle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, competenze ad organi consultivi presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. È comunque assicurata la presenza delle specifiche professionalità delle competenti amministrazioni all'interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Rimangono ferme le competenze degli organi collocati

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rap-

presso Ministeri in ordine alla valutazione dei profili direttamente riconducibili alle attribuzioni di ciascun Ministero, ivi comprese le attribuzioni in materia ambientale e paesaggistica.

4. Alla individuazione delle competenze da sopprimere ai sensi del comma 3 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le amministrazioni interessate.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio su tutti i progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100 milioni di ECU, nonché, a prescindere da tale importo, su tutti i progetti per i quali il parere sia richiesto dall'Autorità.

ART. 7.

(Espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici).

1. Per l'espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici i comuni **con popolazione inferiore a 15.000 abitanti,** i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici tecnici delle province. **Di detti uffici possono altresì avvalersi, previa deliberazione del consiglio, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e i rispettivi consorzi e unioni.**

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a lire 50 milioni, IVA esclusa, e, per presentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Soppresso

6. *Identico.*

ART. 7.

(Espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici).

1. Per l'espletamento delle procedure **di** affidamento di lavori pubblici, i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, **qualora non utilizzino le facoltà di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono** avvalersi dei competenti uffici tecnici delle province **ai sensi del presente articolo. I soggetti che intendono avvalersi di tale facoltà hanno l'obbligo di comunicarlo alle amministrazioni provinciali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipulando apposita convenzione con le amministrazioni medesime, al fine di regolare la ripartizione degli oneri a carico dei soggetti interessati. Decorso tale termine, la facoltà di stipulare o di recedere dalla convenzione deve essere esercitata entro sei mesi da elezioni comunali ovvero dal rinnovo degli organi direttivi degli altri enti di cui al primo periodo.**

Soppresso

i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a lire 150 milioni, IVA esclusa.

3. Gli uffici tecnici delle province di cui al comma 1 pongono in essere tutte le attività relative alle procedure per l'affidamento di lavori pubblici tra cui la formazione e la pubblicazione del bando di gara, lo svolgimento della procedura di gara, l'aggiudicazione dei lavori, fermi restando i relativi oneri finanziari a carico dell'ente titolare dei lavori. Essi svolgono altresì assistenza tecnico-amministrativa per la conseguente attività contrattuale e forniscono informazioni, pareri e consulenze in merito all'applicazione della normativa in materia di lavori pubblici.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, gli uffici tecnici delle province possono essere integrati, mediante distacco, con personale tecnico e amministrativo degli uffici del genio civile, delle prefetture e dei comuni capoluogo di provincia. Il trattamento economico spettante a tale personale resta a carico degli enti di appartenenza.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3, le amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono agli uffici tecnici delle province le delibere relative alla programmazione dei lavori pubblici di loro competenza, alla progettazione e alla individuazione del procedimento di scelta del contraente, alle forme di pubblicità, nonché al tipo e al contenuto del contratto da porre in essere.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 **del presente articolo** le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici presso i provveditorati alle opere pubbliche.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. *Identico.*

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma **2**, gli uffici tecnici delle province possono essere integrati, mediante distacco, con personale tecnico e amministrativo degli uffici del genio civile, delle prefetture e dei comuni **della provincia**. Il trattamento economico spettante a tale personale resta a carico degli enti di appartenenza.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e **2, i soggetti** di cui al comma 1 trasmettono agli uffici tecnici delle province le delibere relative alla programmazione dei lavori pubblici di loro competenza, alla progettazione e alla individuazione del procedimento di scelta del contraente, alle forme di pubblicità, nonché al tipo e al contenuto del contratto da porre in essere.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma **2** le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non territoriali di cui **all'articolo 2, comma 2, lettera *a),*** sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici presso i provveditorati alle opere pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al **comma 5 acquistano efficacia** a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione).

1. Per ogni lavoro di cui alla presente legge, nell'ambito della struttura tecnicoamministrativa dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un unico responsabile del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del lavoro.

2. Il responsabile del procedimento, in particolare, motiva la scelta del metodo di affidamento dei lavori, assicura il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenuto dei bandi di gara e verifica la completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa relativa ai lavori; verifica altresì l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che l'appaltatore possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna. Il responsabile del procedimento, ove accerti l'esistenza di danni per l'erario, invia gli atti relativi alla competente procura regionale della Corte dei conti.

3. Il regolamento **di cui all'articolo 3, comma 2,** disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori **e, ove previsto, dell'ingegnere capo.** Restano ferme, sino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

4. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati al fine della esecuzione di lavori pubblici, è possibile, **per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU,** il ricorso ad una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo,

ART. 8.

(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione).

1. **Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nominano, nell'ambito della propria struttura tecnica e amministrativa ovvero all'esterno di essa, tra figure professionali indicate dal regolamento,** un unico responsabile del procedimento per le fasi della programmazione **dei lavori**, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione **dei medesimi.**

2. Il responsabile del procedimento, in particolare, motiva la scelta del metodo di affidamento dei lavori, assicura il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenuto dei bandi di gara e verifica la completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa relativa ai lavori; verifica altresì l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che l'appaltatore **o il concessionario** possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna. Il responsabile del procedimento, ove accerti l'esistenza di danni per l'erario, invia gli atti relativi alla competente procura regionale della Corte dei conti **ed alla Autorità**.

3. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, sino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

4. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati al fine della esecuzione di lavori pubblici, **è convocata di norma** una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della

almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza.

5. La conferenza si esprime sul progetto esecutivo, ad eccezione dei particolari costruttivi, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, e successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente a valutare la conformità alle prescrizioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La valutazione d'impatto ambientale deve essere allegata al progetto esecutivo di cui al presente comma.

6. Il regolamento **di cui all'articolo 3, comma 2,** prevede altresì le forme di pub-

conferenza. **Alla conferenza di servizi possono partecipare anche soggetti privati.**

5. La conferenza **di servizi** si esprime sul progetto **definitivo, che può essere anche presentato, in assenza di specifico incarico, da soggetti diversi dall'amministrazione procedente e** successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, **nonché al perfezionamento dell'intesa di cui al secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In caso di opere di rilievo nazionale o di iniziativa di amministrazioni statali, ricomprese nella programmazione di settore e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, le predette pronunce e intese, qualora non perfezionatesi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, sono acquisite nell'ambito della conferenza di servizi.**

6. Con riferimento a lavori di rilievo nazionale e di importo superiore a 50 milioni di ECU, qualora nella conferenza di servizi non si raggiunga l'unanimità tra i soggetti intervenuti, il Ministro che rappresenta l'amministrazione aggiudicatrice o che ha il controllo e la vigilanza su amministrazioni aggiudicatrici o su altri enti aggiudicatori o realizzatori può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la convocazione del Consiglio dei ministri per una deliberazione sul progetto, previa intesa con le regioni o le province autonome interessate; a seguito di deliberazione favorevole, il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara, con proprio decreto, l'immediata esecutività dei lavori nonché, qualora non già previste da atti precedenti, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori stessi. Conseguentemente a tale decreto i soggetti appaltanti o concedenti procedono alla realizzazione, non tenendo conto di eventuali prescrizioni difformi emanate successivamente da amministrazioni statali, regionali o locali.

7. Il regolamento prevede altresì le forme di pubblicità dei lavori della confe-

blicità dei lavori della conferenza di servizi di cui al presente articolo, nonché degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

7. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti.

8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

ART. 9.

(Qualificazione).

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Con regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per i soggetti che eseguono, **in qualità di appaltatori, subappaltatori o concessionari,** lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, con riferimento alle tipologie ed ai valori delle opere. Il sistema di qualificazione si applica alle imprese, ivi comprese le società commerciali, le cooperative e loro

renza di servizi di cui al presente articolo, nonché degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

ART. 9.

(Qualificazione).

1. *Identico.*

2. Con regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione **per chi esegue** lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU con riferimento alle tipologie **ed all'importo dei lavori, da correlarsi con l'articolazione dei requisiti di cui alla lettera *c)* del presente comma.** Il sistema di qualificazione si applica **ai soggetti ammessi a parte-**

consorzi, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all'articolo 11 della presente legge.

3. Il sistema di qualificazione di cui al comma 2, tramite apposito organismo pubblico, accerta ed, in caso positivo, attesta:

a) l'esistenza di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 29000 certificato ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e secondo le norme vigenti in materia;

b) l'esistenza di ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali; in particolare la capacità tecnico-organizzativa dovrà essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con indicazione degli importi, della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità, a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati ed operai integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni; nonché sulla base di ogni altro elemento utile. La capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento utile.

cipare alle gare ai sensi del l'articolo 12 della presente legge. Il regolamento di cui al presente comma in particolare dispone:

***a)* le modalità per l'accreditamento, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000, di appositi organismi pubblici o di diritto privato competenti a certificare la qualità aziendale, ai sensi delle norme europee UNI EN 29000;**

b)* la previsione, articolata nel tempo, negli elementi della gestione aziendale e per importo dei lavori, dell'obbligo per chi esegue lavori pubblici di presentare un certificato di qualità aziendale, rilasciato dagli istituti accreditati ai sensi della lettera *a);

***c)* la definizione e le modalità di accertamento di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, articolati secondo l'importo e la tipologia dei lavori, le modalità di verifica della sussistenza dei medesimi, da dimostrarsi con i mezzi di prova previsti dalla normativa comunitaria vigente. Il possesso dei requisiti dovrà in ogni caso essere accertato tramite appositi organismi pubblici o di diritto privato, accreditati secondo norme stabilite dal regolamento stesso, sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti del soggetto concorrente; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con l'indicazione degli importi, della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità a titolo di proprietà o di locazione finanziaria delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per i dirigenti, tecnici, impiegati ed operai, integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni; dei bilanci o della documentazione contabile relativa agli ultimi tre esercizi;**

***d)* l'istituzione di un apposito organismo pubblico che coordina il sistema di qualificazione, al quale è trasferito il personale dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti, nonché la disciplina delle modalità di esercizio, da parte dell'organismo mede-**

4. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà disciplinare le modalità di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici nei seguenti casi:

a) l'impresa sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

b) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

c) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana;

d) i titolari dell'impresa, i legali rappresentanti della società abbiano subìto condanna anche non definitiva per un delitto che, per la natura dolosa e per la particolare gravità, faccia venir meno i requisiti di natura morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione od altro contraente, con particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, compresa l'ipotesi di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, la fede pubblica ed il patrimonio;

e) siano in corso procedimenti ovvero sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

simo, delle competenze dell'Ispettorato non soppresse ai sensi del presente articolo.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente può essere escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici qualora:

***a)* abbia commesso violazioni debitamente accertate a carattere non meramente formale di cui alle norme concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;**

***b)* nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova.**

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici qualora:

***a)* i soggetti dotati di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico abbiano in corso un procedimento ovvero sia stato a loro carico emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;**

***b)* siano in corso le misure interdittive di cui all'articolo 11;**

***c)* i soggetti di cui alla lettera *a)* abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;**

***d)* sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;**

***e)* sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i**

conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza, ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, nonché la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o imposte dovute.

5. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Soppresso

6. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.

Soppresso

7. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i lavori pubblici **di cui alla presente legge** possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2.

5. A decorrere dal 1° gennaio **1996,** i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del **comma 2, lettera *c),* e non esclusi ai sensi dei commi 3 e 4. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è altresì obbligatoria la certificazione di qualità aziendale di cui al comma 2, lettera *b).***

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo e sino al 31 dicembre 1997, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente nei rispettivi Paesi per la

Soppresso

partecipazione alle gare per i lavori di cui alla presente legge.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1998, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1997, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, come modificate dall'articolo 10 della presente legge, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 10.

ART. 10.

(Iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori).

1. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Comitato decide sulle domande di iscrizione o di modifica di iscrizione oltre l'importo di lire 6.000 milioni ».

6. A decorrere dal 1° gennaio **1996**, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57, **ad eccezione degli articoli 20, primo comma, numero 2), e successive modificazioni, e 21, primo comma, numero 2), che sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. È altresì abrogato, dal 1° gennaio 1996, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, e successive integrazioni.** Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

Soppresso

7. Le imprese con nazionalità di altro Paese appartenente alla Comunità europea possono partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU qualora dimostrino, tramite apposita documentazione o certificazione prevista dalle normative vigenti nei rispettivi Paesi, di possedere gli stessi requisiti prescritti dalle norme vigenti per la partecipazione delle imprese italiane alle predette procedure.

ART. 10.

(Norme in materia di partecipazione alle gare).

1. Fermo restando quanto disposto dai commi 3, 4 e 7 dell'articolo 9, fino al 31 dicembre 1995 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì regolata dalle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive

2. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo sostituito dall'articolo 4 della legge 15 novembre 1986, n. 768, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione o di modifica di iscrizione fino all'importo di lire 6.000 milioni ».

3. L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. *(Domanda di iscrizione). 1.* Per ottenere l'iscrizione o la modifica di iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere la domanda al Comitato centrale o ai Comitati regionali secondo gli importi di competenza, correndandola dei documenti e dei certificati di cui agli articoli 13, 14 e 15 e consegnandola alla segreteria dei rispettivi Comitati ».

4. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 6) certificato di iscrizione ad una associazione di categoria ».

5. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori di importo maggiore e di categoria diversa dopo che sia trascorso un anno dalla delibera di prima iscrizione o dall'ultima modificazione ».

6. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 15 novembre 1986, n. 768, le parole: « per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per sei mesi ».

7. Con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, ridetermina i requisiti di iscrizione all'Albo medesimo, sulla base dei seguenti criteri:

a) modifica dell'attuale sistema di categorie in categorie di opere generali e di opere specializzate;

modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come modificato e integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale. Il decreto, per la determinazione dei lavori analoghi, provvederà all'accorpamento delle categorie di lavori di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 25 febbraio 1982, n. 770, e successive modificazioni e integrazioni. Con il medesimo decreto è istituita apposita categoria delle attività di restauro e di manutenzione di dipinti su tela, su tavola, su muro, di superfici lapidee decorate e apparati decorativi, di materiali archeologici e di scavo, di materiali cartacei e di altri manufatti di interesse storico e artistico sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. La verifica della dichiarazione presentata dai concorrenti ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 dicembre

b) stretto rapporto tra iscrizione ad una determinata categoria e specifica capacità tecnico-operativa;

c) individuazione della capacità tecnico-operativa sulla base dei seguenti parametri qualitativi:

1) idoneità tecnica;

2) attrezzatura tecnica;

3) manodopera impiegata;

4) capacità finanziaria ed imprenditoriale.

8. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 7, è effettuata la revisione delle iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori sulla base dei nuovi criteri e dei nuovi requisiti.

9. Fino al 31 dicembre 1997 possono essere iscritti all'Albo nazionale dei costruttori a norma della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, le imprese, ivi comprese le ditte individuali, le società commerciali, le cooperative e loro consorzi, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all'articolo 11 della presente legge.

1991, n. 406, attestante il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-organizzativa e economico-finanziaria previsti dal bando, è effettuata per lavori di qualsiasi importo dall'amministrazione, anche a campione, fermo restando l'obbligo della verifica di tutti i requisiti richiesti dal bando nei confronti dell'aggiudicatario.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione di albi speciali o di fiducia.

ART. 11.

(Misure interdittive).

1. La sentenza di condanna di primo grado per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico, ed in particolare per quelli previsti dagli articoli 314, primo comma, 318, primo comma, 319, 319-*ter*, 320, 321, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e 416-*bis* del codice penale, pronunciata a carico di soggetti dotati di poteri di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico di un'impresa, determina per l'impresa stessa il divieto di partecipare a procedure di affidamento di lavori pubblici per i periodi rispettivamente indicati ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, a decorrere dalla data della sentenza.

2. Il divieto di cui al comma 1 resta in vigore per due mesi se i soggetti ivi indi-

cati si siano trovati in una delle condizioni di cui al medesimo comma 1 per un periodo di qualsiasi durata nei sei mesi antecedenti la data del rinvio a giudizio e non vi si trovino a tale data.

3. Il divieto di cui al comma 1 resta in vigore per quattro mesi se i soggetti ivi indicati si trovino in una delle condizioni di cui al medesimo comma 1 anche dopo la data del rinvio a giudizio e non oltre la data della sentenza di condanna di primo grado.

4. Il periodo di vigenza dei divieti di cui ai commi 2 e 3 è prolungato rispettivamente di ulteriori due o quattro mesi, a decorrere dalla data in cui la sentenza di condanna diventa definitiva.

5. Il divieto di cui al comma 1 resta in vigore fino alla sentenza definitiva di assoluzione o sino al verificarsi di una causa di estinzione del reato e comunque non oltre 18 mesi dalla data della sentenza di condanna di primo grado, se i soggetti ivi indicati si siano trovati nelle condizioni di cui al medesimo comma 1 alla data della predetta sentenza e non vi si trovino al termine dei 18 mesi. Se le condizioni di cui al comma 1 permangano anche trascorsi i 18 mesi dalla data della sentenza di condanna di primo grado, il divieto è ulteriormente prolungato, qualora non intervengano la sentenza definitiva di assoluzione o una causa di estinzione del reato, fino al venir meno delle predette condizioni.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di condanna pronunciata con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 442 dello stesso codice.

ART. 12.

(Soggetti ammessi alle gare).

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:

***a)* le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società**

cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11;

***b)* i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 della presente legge. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate; sono riferiti alla totalità delle imprese consorziate i requisiti in termini di occupazione e di attrezzature;**

***c)* i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge;**

***d)* le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c),* i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 14;**

***e)* i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 14 della presente legge.**

ART. 11.

(Consorzi stabili ***di imprese****).*

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori

ART. 13.

(Consorzi stabili).

Soppresso.

pubblici disciplinati dalla presente legge i consorzi stabili di imprese costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, nonché i consorzi stabili tra cooperative e i consorzi stabili tra imprese artigiane.

2. Si intendono per consorzi stabili **di imprese** i raggruppamenti formati da non meno di tre imprese, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. **Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge i consorzi fra cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base di requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione agli appalti, che devono comunque essere riferiti ai consorzi stessi e non alle singole imprese associate. Sono riferiti alla totalità delle imprese associate i requisiti in termini di occupazione e di attrezzature.**

3. Il regolamento **di cui all'articolo 3, comma 2,** detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1997 dei consorzi stabili **di imprese** all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento alle imprese consorziate, fatta salva la responsabilità solidale delle stesse nei confronti della stazione appaltante; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione alle imprese consorziate dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

4. Il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, detta le norme per l'applicazione, **a decorrere dal 1° gennaio 1998,** del sistema di qualificazione di cui al mede-

1. Si intendono per consorzi stabili **quelli** formati da non meno di tre **consorziati**, in possesso dei requisiti previsti **dagli articoli** 9 **e 10**, che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre **1995** dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento **ai consorziati,** fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti **del soggetto appaltante o concedente**; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione **ai consorziati** dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

3. Il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 9 ai consorzi stabili

simo articolo 9 ai consorzi stabili **di imprese e alle singole imprese** partecipanti ai consorzi medesimi la cui capacità finanziaria è comunque valutata anche in relazione all'ammontare del fondo consortile.

5. Ai consorzi stabili **di imprese** si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 della presente legge.

6. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e delle imprese in esso consorziate. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato alle imprese appartenenti ai consorzi stabili **di cui al presente articolo** costituire tra loro consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 12, nonché più di un consorzio stabile.

7. Tutti gli atti relativi ai consorzi e alle società consortili di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

8. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

9. I benefici di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

ART. 12.

(Riunione di imprese).

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori e ai partecipanti ai consorzi medesimi, la cui capacità finanziaria è comunque valutata anche in relazione all'ammontare del fondo consortile.

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo **35** della presente legge.

5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile **e dei consorziati.** In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato **ai singoli partecipanti** ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi **dell'articolo 12, comma 1, lettere *b), d)* ed *e),*** nonché più di un consorzio stabile.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

ART. **14.**

(Riunione di ***concorrenti*****).**

Soppresso.

pubblici disciplinati dalla presente legge le imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché i consorzi di cooperative di produzione e lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni, i consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 del codice civile costituiti anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del medesimo codice e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. La partecipazione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è ammessa a condizione che l'impresa mandataria o capogruppo, nonché le altre imprese partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 9, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 9, comma 2, per ciascuna di esse in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dalla capogruppo per la categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

1. La partecipazione alle procedure di affidamento **delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d)* ed *e)*,** è ammessa a condizione che **il mandatario** o **il** capogruppo, nonché **gli altri** partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 9, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 9, comma 2, per **ciascuno di essi** in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.

3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 9 **e 10**, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti **dal mandatario o** capogruppo **per i lavori della** categoria prevalente **e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun** mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per **il concorrente singolo.**

4. È fatto divieto alle imprese di partecipare alla gara in più di un raggruppamento ovvero di partecipare alla gara anche in forma **di impresa** individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento.

5. Sono vietati l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.

6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, riunioni verticali di imprese, disciplinate dal regolamento **di cui all'articolo 3, comma 2,** che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.

4. È fatto divieto **ai concorrenti** di partecipare alla gara in più di **un'associazione temporanea o consorzio di cui al comma 1** ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in **associazione o consorzio.**

5. Sono vietati **le associazioni temporanee e i consorzi di cui al comma 1** concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.

6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione **dei concorrenti riuniti** in associazione **o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi** alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico **o** di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, **associazioni temporanee di tipo verticale,** disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.

8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.

ART. 13.

(Programmazione dei lavori pubblici).

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, approvano, anche nell'ambito di documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati o stanziabili. Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorità, per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare, **per i quali siano stanziate o stanziabili le necessarie risorse finanziarie** e la cui utilità sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonché dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento di lavori già iniziati.

2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali è redatto in conformità agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente che, qualora gli enti locali ne siano sprovvisti, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici **fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici.**

ART. 15.

(Programmazione dei lavori pubblici).

1. **Le amministrazioni aggiudicatrici** approvano, anche nell'ambito di documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori **pubblici** da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati **sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, nonché disponibili utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni.** Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorità, per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare e la cui utilità sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonché dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento di lavori già iniziati.

2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali è redatto in conformità agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente; **ove** gli enti locali siano sprovvisti **di tali strumenti urbanistici**, essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine **e fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici,** gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.

3. Prima dell'adozione il progetto di programma di cui al comma 1 è reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia.

4. Le amministrazioni centrali e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Qualora l'esecuzione di un lavoro sia divisa in lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento l'esistenza di un progetto definitivo dell'intera opera, che deve essere fruibile da parte del committente e comprendere l'articolazione temporale dei lotti e i finanziamenti necessari per pervenire al completamento dell'opera nell'arco di un triennio. I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento.

6. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1.

7. Fatti salvi i casi di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, le pubbliche amministrazioni **erogatrici di finanziamenti** non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche non ricomprese nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorità.

8. I soggetti di cui al comma 1 devono attenersi alle priorità indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative.

9. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, unitamente al programma, trasmettono all'Autorità e all'Osservatorio

3. Prima dell'adozione **lo schema** di programma di cui al comma 1 è reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia.

(Vedi, in diversa formulazione, il secondo periodo del comma 8 del presente articolo).

4. Qualora **un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi per lotti,** deve essere attestata dal responsabile del procedimento **la disponibilità per l'intero triennio dei necessari mezzi finanziari, della relativa progettazione definitiva, nonché essere indicata l'articolazione temporale dei lotti medesimi.** I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento.

5. *Identico.*

6. Fatti salvi i casi **di cui al comma 7,** le pubbliche amministrazioni non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di **lavori e** opere pubbliche non **ricompresi** nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorità.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi alle priorità indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni **di legge o di regolamento ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.**

8. Le amministrazioni aggiudicatrici, unitamente al programma, trasmettono all'Autorità e all'Osservatorio dei lavori

dei lavori pubblici una relazione sull'efficienza, sull'efficacia, sull'economicità e sulla convenienza delle opere realizzate per le quali sia già stato effettuato il collaudo finale, **anche sulla base della verifica dei benefici economici e sociali effettivamente conseguiti.**

(Cfr., in diversa formulazione, il comma 4 del presente articolo).

10. Ai programmi di cui al comma 1 e alle relazioni di cui al comma 9 è data pubblicità dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4, comma 17, lettera *c*).

pubblici una relazione sulla **funzionalità** delle opere realizzate per le quali sia già stato effettuato il collaudo finale. **Le amministrazioni aggiudicatrici aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno.**

9. Ai programmi e alle relazioni di cui al comma **8** è data pubblicità dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4, comma **16,** lettera *c*).

ART. 14.

(Competenze dei consigli).

1. Al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « i piani finanziari ed i programmi » sono sostituite dalle seguenti: « i piani finanziari, i programmi ed i progetti » e dopo le parole: « i piani territoriali ed urbanistici, » sono inserite le seguenti: « i piani particolareggiati ed i piani di recupero, ».

Soppresso.

ART. 15.

(Attività di progettazione).

1. La progettazione si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa dei lavori da realizzare comprendente la valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili e l'esame dei profili di impatto ambientale, la conformità agli strumenti urbanistici, l'indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala 1:10.000; in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; nella valutazione indicativa della spesa da de-

ART. **16.**

(Attività di progettazione).

1. *Identico.*

2. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa dei lavori da realizzare comprendente **le ragioni della scelta della soluzione prospettata, le verifiche della fattibilità** e l'esame dei profili di impatto ambientale, la conformità agli strumenti urbanistici, l'indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala 1:10.000; in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; nella valutazione in-

terminare sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di lavori.

3. Il progetto definitivo consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento dei lavori sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; in una relazione geologica e geotecnica, idrologica e sismica, desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, comprendente anche l'elenco dei prezzi unitari delle varie categorie di lavori, nonché l'indicazione dei tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo dei lavori; in un computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari assunti.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa delle caratteristiche del territorio e dei lavori, in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo. Il progetto esecutivo è redatto sulla base di complete indagini geologiche e geotecniche, idrologiche e sismiche, di rilievi altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo e comprende i disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle più opportune scale, nonché i calcoli e gli elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio delle strutture e degli impianti, i computi metrici dettagliati, le analisi, l'elenco dei

dicativa della spesa da determinare sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie **di opere.**

3. Identico.

4. Identico.

prezzi unitari e quant'altro necessario per l'immediata costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi. Il progetto esecutivo deve altresì essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

5. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

6. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei titolari dei lavori, nei limiti di una percentuale fissata anno per anno tenuto conto dei programmi in corso. Tale percentuale non deve comunque superare il 10 per cento dell'importo del lavoro. In sede di prima applicazione del presente articolo una somma non superiore al 10 per cento degli stanziamenti di bilancio previsti per investimenti relativi ad infrastrutture è destinata alla copertura degli oneri inerenti alla progettazione o all'integrazione della progettazione esistente, per adeguarla a quanto stabilito dal presente articolo.

5. *Identico.*

6. Il regolamento determina elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori e di opere.

7. *Identico.*

8. Gli oneri inerenti alla progettazione, **al responsabile del procedimento se esterno all'amministrazione,** alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci **delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori,** nei limiti di una percentuale fissata anno per anno tenuto conto dei programmi in corso. Tale percentuale non deve comunque superare il 10 per cento dell'importo del lavoro, **con eventuali deroghe previste dal regolamento per particolari categorie di lavori.** In sede di prima applicazione del presente articolo una somma non superiore al 10 per cento degli stanziamenti di bilancio previsti per investimenti relativi **a lavori pubblici** è destinata alla copertura degli oneri inerenti alla progettazione o all'integrazione della progettazione esistente, per adeguarla a quanto stabilito dal presente articolo.

8. Le regioni possono istituire, a carico del proprio bilancio di previsione, un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche cui possono accedere gli enti locali territoriali della regione medesima. Gli enti locali territoriali possono accedere a tale fondo qualora le opere da progettare siano previste da strumenti di pianificazione generali vigenti al momento della richiesta. Gli importi corrisposti dal fondo, sulla base di criteri determinati dalle regioni, riaffluiscono al fondo stesso mediante versamento in entrata delle somme per la progettazione di cui al comma 7 relative alla singola opera finanziata.

9. Qualora nel contratto o nella concessione siano comprese fasi di progettazione, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.

9. Le regioni possono istituire, a carico del proprio bilancio di previsione, un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche cui possono accedere gli enti locali territoriali della regione medesima. Gli enti locali territoriali possono accedere a tale fondo qualora le opere da progettare siano previste da strumenti di pianificazione generali vigenti al momento della richiesta. Gli importi corrisposti dal fondo, sulla base di criteri determinati dalle regioni, riaffluiscono al fondo stesso mediante versamento in entrata delle somme per la progettazione di cui al comma **8** relative alla singola opera finanziata.

10. *Identico.*

ART. 16.

(Redazione dei progetti).

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per la redazione dei progetti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono avvalersi, per le parti di rispettiva competenza, dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

4. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, non possano espletare, ai sensi dei commi 1 e 3, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, le attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con

ART. **17.**

(Redazione dei progetti).

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici **delle amministrazioni aggiudicatrici,** ovvero anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi.

2. Identico.

3. Per la redazione dei progetti **le amministrazioni aggiudicatrici** possono avvalersi, per le parti di rispettiva competenza, **della consulenza** dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

4. Qualora **le amministrazioni aggiudicatrici** non possano espletare, ai sensi dei commi 1 e 3, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, le attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previ-

quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo 13, ovvero in presenza di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di definire progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, **i medesimi soggetti** possono affidare a liberi professionisti, singoli o associati, ovvero a società di ingegneria di cui al comma 8 del presente articolo, la redazione del progetto preliminare, nonché del progetto definitivo ed esecutivo o di parti di essi nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione **o di supporto ai compiti dei predetti soggetti.**

sto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo **15,** ovvero in presenza di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di definire progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, possono affidare a liberi professionisti, singoli o associati, ovvero a società di ingegneria di cui al comma 8 del presente articolo, la redazione del progetto preliminare, nonché del progetto definitivo ed esecutivo o di parti di essi nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione.

5. I corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 4 sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore e aggiornando le tabelle relative alle diverse categorie dei lavori anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi.

5. Identico.

6. Ai corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 5 non si applica la disposizione di cui all'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340.

6. Identico.

7. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione del progetto preliminare.

7. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione **dei progetti preliminari e definitivi.**

8. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società **costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile** che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale **e che non esercitano le attività di produzione di beni**. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

8. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

9. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria sono individuati nel regolamento **di cui all'articolo 3, comma 2,** fermo il principio che l'attività di progettazione deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili.

10. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori progettati, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

11. Ai fini di cui al comma 10, costituisce controllo e collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali dall'articolo 2359 del codice civile, ancorché tali rapporti intercorrano congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza notevole di cui all'ultimo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario e organizzativo che determinino anche una sola delle seguenti attività:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese al fine di acquisire appalti di opere o di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;

9. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria sono individuati nel regolamento, fermo il principio che l'attività di progettazione deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili.

10. Identico.

11. Identico.

e) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario.

12. Gli incarichi di progettazione sono affidati secondo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, nonché dalla relativa normativa nazionale di recepimento.

13. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salvo quelli relativi alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, nonché a misurazioni e picchettazioni.

14. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se i progettisti sono più di uno, essi devono essere nominativamente indicati e sono responsabili in solido, per le attività professionali globali o specialistiche per cui sono incaricati.

ART. 17.

(Incentivi per la progettazione).

1. Sui progetti esecutivi dei lavori, o su parti di essi, redatti direttamente dagli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, è computata, al momento dell'approvazione, una quota non superiore all'uno per cento del costo preventivato dell'opera, da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico del soggetto appaltante.

2. Le modalità di ripartizione del fondo sono definite, sulla base dei criteri generali individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, in sede di contrattazione collettiva decentrata ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

12. Gli incarichi di cui al comma 4, di importo superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, sono affidati con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in tema di appalti pubblici di servizi.

13. *Identico.*

14. *Identico.*

ART. **18.**

(Incentivi per la progettazione).

1. **In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il responsabile del procedimento e il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.**

Soppresso.

3. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 15, comma 7, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

ART. 18.

(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).

1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici.

2. L'affidamento in concessione dei lavori di cui alla presente legge è consentito solo nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. L'affidamento in concessione può essere effettuato **anche** sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente.

3. È consentito, sulla base di autorizzazione concessa con legge, l'affidamento

2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo **16**, comma **8**, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio **delle amministrazioni aggiudicatrici**.

ART. **19.**

(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).

1. **I lavori pubblici sono realizzati esclusivamente mediante concessione ai sensi del comma 2 ovvero mediante appalti di sola esecuzione, aggiudicati sulla base di un progetto esecutivo redatto ai sensi dell'articolo 17, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 20, comma 3, nonché dei lavori riguardanti la manutenzione periodica, gli scavi archeologici, i restauri dei beni vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, per i quali è posto a base d'asta il progetto definitivo.**

2. **Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione i lavori pubblici esclusivamente** nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere, **accompagnato o meno da un prezzo.** Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. L'affidamento in concessione può essere effettuato sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo, **redatto dal concessionario.**

Soppresso.

congiunto dell'incarico di progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori nei soli casi in cui i lavori previsti siano di importo superiore a 10 milioni di ECU e la complessità tecnica dell'opera da realizzare renda necessario l'affidamento unitario dei due incarichi. L'affidamento avviene mediante una gara d'appalto per la quale sia posto a base di gara un capitolato prestazionale ed esigenziale e che comporti la presentazione di un'offerta, costituita dal progetto almeno definitivo dei lavori, nonché dalle condizioni economiche e tecniche alle quali l'offerente è disposto ad eseguire i lavori stessi. L'esecuzione dei lavori potrà avere inizio soltanto dopo la redazione del progetto esecutivo da parte dell'affidatario e la relativa approvazione da parte del soggetto titolare dei lavori. Nei casi di cui al presente comma è previsto il pagamento a corpo della controprestazione.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato concessioni per l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.

4. I contratti di appalto di cui alla presente legge, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici, sono stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

4. *Identico.*

ART. 19.

(Procedure di scelta del contraente).

1. L'affidamento dell'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge avviene mediante pubblico incanto o licitazione privata.

2. Possono essere affidati lavori anche attraverso appalto-concorso, **concessione** e trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.

3. L'affidamento dell'esecuzione di lavori oggetto della presente legge mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti

ART. **20.**

(Procedure di scelta del contraente).

1. **Gli appalti e le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidati** mediante pubblico incanto o licitazione privata.

2. **Gli appalti possono essere affidati** anche attraverso appalto-concorso **o** trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.

3. L'affidamento **di appalti** mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti **appaltanti,** in seguito a motivata deci-

di cui all'articolo 2, comma 2, in seguito a motivata decisione, previo parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare e di un capitolato **prestazionale** corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.

4. L'affidamento in concessione avviene mediante le procedure di cui al comma 1.

ART. 20.

(Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici).

1. L'aggiudicazione dei lavori di cui all'articolo 19, comma 1, è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica e di scavi archeologici.

2. L'aggiudicazione dei lavori tramite appalto-concorso o concessione avviene sulla base di una valutazione tecnico-economica dei seguenti elementi, variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) per l'appalto-concorso:

1) il prezzo;

2) il valore tecnico ed estetico dell'opera;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

sione, previo parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, **redatto ai sensi dell'articolo 17, nonché** di un capitolato corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.

Soppresso.

ART. **21.**

(Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici).

1. L'aggiudicazione **degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata** è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, **anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici,** ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica e di scavi archeologici.

2. L'aggiudicazione **degli appalti mediante** appalto-concorso, **nonché l'affidamento di concessioni mediante pubblico incanto o licitazione privata,** avviene **con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i** seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) **nei casi di** appalto-concorso:

1) *identico;*

2) il valore tecnico ed estetico del **progetto;**

3) *identico;*

4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

b) per la concessione:

1) il valore economico e finanziario della controprestazione;

2) il valore tecnico ed estetico dell'opera;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il rendimento;

5) la durata della concessione;

6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.

3. Il capitolato speciale d'appalto o, **in mancanza,** il bando di gara, devono indicare tutti gli elementi prescelti, nell'ordine di importanza loro attribuita da specificare mediante incidenza ponderata espressa tramite punteggi che devono essere calcolati, in sede progettuale, attraverso l'utilizzazione di metodi tecnico-scientifici. All'elemento attinente al prezzo va attribuita, comunque, una incidenza non inferiore al 60 per cento.

4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2 del presente articolo, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento **di cui all'articolo 3, comma 2.**

5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è com-

4) *identico;*

b) **in caso di pubblico incanto e di licitazione privata relativamente alle concessioni:**

1) il valore economico e finanziario della controprestazione, **compreso eventualmente anche il prezzo;**

2) il valore tecnico ed estetico del **progetto;**

3) *identico;*

4) *identico;*

5) *identico;*

6) *identico.*

3. **Nei casi di cui al comma 2** il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare **l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Nel caso di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU il capitolato speciale e il bando di gara possono indicare criteri generali di esclusione di offerte basse in modo anomalo. Nel caso di lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, prevedendo l'invio all'Autorità delle comunicazioni relative al rigetto delle offerte basse in modo anomalo.**

4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.

5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è com-

posta da un numero dispari di componenti, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione appaltante. I commissari non debbono aver svolto nè possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. **Non possono essere nominati commissari** coloro che nel quinquennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I commissari nominati ai sensi del presente articolo non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla conclusione dei lavori della commissione di cui hanno fatto parte. Coloro che abbiano fatto parte di una commissione di aggiudicazione le conclusioni della quale siano state dichiarate illegittime in sede giurisdizionale sono esclusi da successivi incarichi.

posta da un numero dispari di componenti **non superiore a cinque**, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione **aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o realizzatore.** I commissari non debbono aver svolto nè possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel **quadriennio** precedente **hanno** rivestito cariche **di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.**

6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;

c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.

6. *Identico.*

7. La commissione deve essere costituita dopo la scadenza del termine fissato

7. **La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avve-**

ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

ART. 21.

(Accesso alle informazioni).

1. Qualunque sia il procedimento adottato per l'affidamento o l'aggiudicazione dei lavori, anche in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, è fatto tassativo divieto all'ente appaltante ed a qualsiasi altro organismo di comunicare a terzi o rendere in qualsiasi altro modo noto, prima dell'apertura delle operazioni di gara, quali siano le imprese che vi partecipano, o che hanno fatto richiesta di invito o di informazioni sui dati relativi alla gara medesima, o che in altro modo hanno segnalato il proprio interesse a prendere parte alla gara. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo, restando impregiudicate le eventuali sanzioni penali, comporta l'annullamento della gara d'appalto.

ART. 22.

(Selezione delle imprese da invitare alle gare).

1. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i **nire** dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

ART. **22.**

(Accesso alle informazioni).

1. **Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:**

a) **l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;**

b) **l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.**

2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.

ART. **23.**

(Selezione ***dei concorrenti*** *da invitare alle gare).*

1. Per l'affidamento **a licitazione privata** di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il

numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero delle imprese che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a cinquanta. Qualora il numero delle imprese candidate sia superiore a cinquanta, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso alle imprese interessate, o con criteri che saranno determinati dal regolamento **di cui all'articolo 3, comma 2.** In ogni caso, il numero delle imprese ammesse a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.

2. Per l'affidamento di lavori **pubblici** di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero delle imprese che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo è pari a ottanta. Qualora il numero delle imprese candidate sia superiore a ottanta, si procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento **di cui all'articolo 3, comma 2,** tenendo conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare.

ART. 23.

(Trattativa privata).

1. Possono essere affidati a trattativa privata soltanto i lavori oggetto della presente legge di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero **dei concorrenti** che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a cinquanta. Qualora il numero **dei candidati** sia superiore a cinquanta, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso **agli interessati,** o con criteri che saranno determinati dal regolamento. In ogni caso, il numero **dei concorrenti ammessi** a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.

2. Per l'affidamento **a licitazione privata** di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero **dei soggetti** che si **intende** invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo è pari a ottanta. Qualora il numero **dei candidati** sia superiore a ottanta, si procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento, tenendo conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare, **onde favorire la partecipazione di concorrenti locali, medi e piccoli.**

ART. **24.**

(Trattativa privata).

1. Possono essere affidati a trattativa privata:

***a)* gli appalti di importo complessivo non superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa;**

***b)* gli appalti di importo superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa, esclusivamente nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti.**

2. Il ricorso alla trattativa privata, per i lavori di cui al comma 1, è ammesso soltanto per la esecuzione di lavori di ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento dei lavori.

Soppresso.

3. Gli affidamenti di lavori mediante trattativa privata devono essere **adeguatamente** motivati e comunicati all'Autorità dal responsabile del procedimento **con l'invio dei** relativi atti **che, tramite l'Osservatorio dei lavori pubblici,** sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

2. Gli affidamenti di **appalti** mediante trattativa privata **sono** motivati e comunicati all'Autorità dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

4. I soggetti ai quali sono affidati lavori a trattativa privata devono avere **gli stessi** requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, per l'aggiudicazione, mediante pubblico incanto o licitazione privata, di lavori di uguale importo.

3. I soggetti ai quali sono affidati **gli appalti** a trattativa privata devono **possedere** i requisiti **di cui alla presente legge** per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.

5. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, i lavori pubblici il cui importo complessivo non sia superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa, possono essere affidati mediante trattativa privata.

Soppresso.

6. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

4. Identico.

7. L'affidamento dei lavori ai sensi del presente articolo avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitate almeno quindici imprese, se esistenti sul mercato. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di lire 50 milioni, IVA esclusa.

5. L'affidamento **di appalti a trattativa privata,** ai sensi **del comma 1,** avviene mediante gara informale alla quale debbono essere **invitati** almeno quindici **concorrenti,** se **sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.**

6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di lire 50 milioni, IVA esclusa.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ad un lotto di lavori qualora il precedente sia stato aggiudicato con la procedura di cui al comma 7.

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.

9. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legi-

Soppresso.

slativo 19 dicembre 1991, n. 406. In tali casi il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti.

ART. 24.

(Varianti in corso d'opera).

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;

b) per cause di forza maggiore accertate nei modi stabiliti dal regolamento **di cui all'articolo 3, comma 2;**

c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo. In tale caso il direttore dei lavori è tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che ne dà immediatamente notizia all'Autorità.

2. I progettisti **esterni** sono responsabili per i danni subìti dai soggetti di cui all'articolo 2 in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che i predetti soggetti devono sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

3. Qualora il costo delle varianti sia superiore al 30 per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al

ART. **25.**

(Varianti in corso d'opera).

1. Le varianti in corso d'opera **comportanti modifiche in aumento dell'importo contrattuale** possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) identica;

b) per cause di forza maggiore accertate nei modi stabiliti dal regolamento;

c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo. In tale caso il direttore dei lavori è tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che ne dà immediatamente notizia all'Autorità **e al progettista.**

2. Sono ammesse varianti in corso d'opera per esigenze di miglioramento dell'opera, purché non comportino aumento della spesa, interruzione dei lavori o prolungamento dei tempi di esecuzione e siano riconosciute utili dal progettista e dal responsabile del procedimento.

3. I progettisti sono responsabili per i danni subìti **dalle amministrazioni aggiudicatrici** in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che **le predette amministrazioni** devono sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

4. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto appaltante o con-

comma 1, lettera *a)*, al 20 per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera *b)*, o al 10 per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera *c)*, il titolare dei lavori procede alla risoluzione del contratto ed a nuova aggiudicazione **dei lavori**; alla **relativa** gara deve essere invitato l'aggiudicatario iniziale.

ART. 25.

(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici).

1. Il titolare dei lavori concede ed eroga all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.

2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

3. Per i lavori di cui all'articolo 2 affidati dai soggetti di cui al medesimo articolo 2 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

4. Per i lavori di cui all'articolo 2 il titolare dei lavori applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, da applicarsi all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi, fissata in rapporto alla differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione cedente procede alla risoluzione del contratto e ad una nuova aggiudicazione; alla gara deve essere invitato l'aggiudicatario iniziale. **Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 la risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti; nel caso di cui alla lettera *c)* del comma 1, la risoluzione del contratto dà luogo esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente.**

ART. **26.**

(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici).

1. **Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano** all'appaltatore **o concessionario,** entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.

2. *Identico.*

3. **Fermo restando il disposto del primo comma dell'articolo 1664 del codice civile, è vietato procedere a qualsiasi altra modalità di revisione dei prezzi dei lavori pubblici.**

Soppresso.

della presente legge il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti per i quali il bando di gara sia stato pubblicato o l'offerta sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori di cui alla presente legge.

7. I progettisti **esterni** e gli esecutori dei lavori sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento **di cui all'articolo 3, comma 2.**

Soppresso.

4. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori **pubblici.**

5. I progettisti e gli esecutori **di lavori pubblici** sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.

ART. 26.

(Direzione dei lavori).

1. Per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge affidati in appalto i soggetti di cui all'articolo 2 sono obbligati ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. **L'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori rientra tra i compiti di istituto dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.**

2. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa;

b) il progettista;

ART. **27.**

(Direzione dei lavori).

1. Per l'esecuzione **di lavori pubblici** oggetto della presente legge affidati in appalto, **le amministrazioni aggiudicatrici** sono **obbligate** ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora **le amministrazioni aggiudicatrici** non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa **o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;**

b) il progettista **incaricato ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 12;**

c) altri soggetti secondo le procedure previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e relativa normativa nazionale di recepimento.

ART. 27.

(Collaudi e vigilanza).

(Vedi, in diversa formulazione, il comma 7 del presente articolo).

1. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio, secondo quanto disposto dal comma 3.

2. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal titolare dei lavori prima che siano decorsi due anni dal collaudo. Decorso tale termine l'opera si intende definitivamente collaudata ed il collaudo tacitamente approvato, qualora l'atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

c) **altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.**

ART. **28.**

(Collaudi e vigilanza).

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo.

(Vedi, in diversa formulazione, il comma 2 del presente articolo).

(Vedi, in identica formulazione, il comma 8 del presente articolo).

(Vedi, in diversa formulazione, il comma 9 del presente articolo).

2. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. **Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo, qualora l'atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.**

5. Per le operazioni di collaudo, i soggetti di cui all'articolo 2 nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

6. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con l'impresa che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

7. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, nonché le modalità di effettuazione del collaudo.

8. Il regolamento **di cui all'articolo 3, comma 2,** prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

9. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere *b)* e *c)*;

b) in caso di opere di particolare complessità;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento **di cui all'articolo 3, comma 2.**

3. Per le operazioni di collaudo, **le amministrazioni aggiudicatrici** nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati **dalle predette amministrazioni** nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

4. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con **il soggetto** che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

(Vedi, in diversa formulazione, il comma 1 del presente articolo).

5. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

6. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo **27,** comma 2, lettere *b)* e *c)*;

b) in caso di opere di particolare complessità;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento.

10. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

(Vedi, in identica formulazione, il comma 2 del presente articolo).

(Vedi, in diversa formulazione, il comma 3 del presente articolo).

ART. 28.

(Pubblicità).

1. Il regolamento **di cui all'articolo 3, comma 2,** disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:

a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;

d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;

e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini

7. *Identico.*

8. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

9. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ART. **29.**

(Pubblicità).

1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

e) identica;

e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;

f) prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, dell'impresa vincitrice o prescelta, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera nonché del nominativo del direttore dei lavori designato.

2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

ART. 29.

(Garanzie e coperture assicurative).

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 20 per cento per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 per cento per lavori di importo superiore. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al momento dell'approvazione del collaudo. L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'ar-

f) prevedere che **le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori,** prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco **degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto,** del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, nonché del nominativo del direttore dei lavori designato.

2. *Identico.*

ART. **30.**

(Garanzie e coperture assicurative).

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori **pubblici** è corredata da una cauzione pari al **5** per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario **ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.**

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 20 per cento per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 per cento per lavori di importo superiore. **La mancata costituzione della garanzia determina l'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento in atto e la cauzione è acquisita dal soggetto appaltante o concedente. Il medesimo concorrente è altresì escluso dalla partecipazione**

ticolo 25, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera.

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni i soggetti di cui all'articolo 2 da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, **azioni di terzi o cause di forza maggiore,** e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla consegna, da parte del direttore dei lavori, delle opere ultimate.

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di ultimazione del collaudo, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dalla consegna dei lavori, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino al collaudo degli stessi. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, resesi necessarie in corso di esecuzione. La

a procedure di affidamento di lavori pubblici per la durata di un anno e il soggetto appaltante o concedente aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo **alla data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo.** L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo **26**, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera.

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni **le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori** da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla **data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.**

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data **in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo,** una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data **dall'accettazione dell'incarico e singolarmente per ogni incarico,** di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino **alla data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo.** La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le

garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 1.500 milioni, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 4.000 milioni, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento o per l'aggiudicazione, i titolari di lavori pubblici devono verificare la qualità dei progetti. Tale verifica può essere effettuata da organismi di certificazione dei sistemi di qualità di cui all'articolo 9 e dagli uffici tecnici dei titolari dei lavori.

7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 30.

(Piani di sicurezza).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

varianti di cui all'articolo **25**, comma 1, lettera *c)*, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 1.500 milioni, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 4.000 milioni, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. **Qualora i progettisti siano dipendenti di una pubblica amministrazione, il pagamento del premio è posto a carico dell'amministrazione medesima.**

6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento o per l'aggiudicazione, **le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori devono verificare la qualità degli elaboratori progettuali e la loro conformità alla normativa vigente.** Tale verifica può essere effettuata da organismi di certificazione dei sistemi di qualità di cui all'articolo 9 e dagli uffici tecnici **delle predette amministrazioni o enti.**

7. *Identico.*

ART. **31.**

(Piani di sicurezza).

1. Entro **sei** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità **alle direttive** 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, **92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992,** e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione e il mancato rispetto del

piano da parte dell'appaltatore o del concessionario costituisce causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano di sicurezza.

3. Dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono nulli i contratti di appalto o di concessione dei quali non forma parte integrante il piano di sicurezza.

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici che operano nel cantiere.

ART. 32.

(Dichiarazione giurata).

1. Il regolamento dispone in merito all'obbligo da parte dei concorrenti di allegare all'offerta, pena l'inammissibilità della stessa, una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale nella quale si attesta che si è presa visione dei progetti, dei siti di esecuzione dei lavori, di prelievo e deposito dei materiali, dello studio di impatto ambientale, del provvedimento di compatibilità ambientale e di altre condizioni oggettive nell'ambito delle quali si eseguono i lavori.

ART. 31.

(Definizione delle controversie).

1. Qualora insorgano controversie nelle materie dei lavori oggetto della presente legge di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione

ART. **33.**

(Definizione delle controversie).

1. Qualora insorgano controversie **relative ai lavori pubblici** le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro **60** giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione **è**

delle controversie è di competenza del giudice ordinario. Nei capitolati generali o speciali non può essere previsto che la soluzione delle controversie sia deferita ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

attribuita al giudice competente; dinanzi al giudice ordinario, nel caso dei lavori in corso, si applicano gli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

3. La procedura di cui all'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applica anche alle lesioni derivanti da atti compiuti in violazione della presente legge e del regolamento.

4. L'ordinanza di sospensione di cui all'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, emessa a seguito di ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di affidamento di lavori pubblici, non può avere durata superiore a sei mesi.

ART. 32.

(Segretezza).

1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori e degli esiti delle gare di cui alla presente legge, e comunque non è consentita l'adozione della procedura di affidamento di cui all'articolo 23.

2. Il regolamento **di cui all'articolo 3, comma 2,** disciplina le modalità di individuazione delle imprese ritenute idonee all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.

3. Gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di cui al presente articolo sono sottoposti al controllo successivo

ART. **34.**

(Segretezza).

1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori **pubblici, ai sensi del comma 2.**

2. **Nelle ipotesi di cui al comma 1,** il regolamento **determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei** all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.

3. **I lavori di cui al comma 1** sono sottoposti **esclusivamente** al controllo successivo della Corte dei conti, la quale **si**

della Corte dei conti la quale esercita altresì un controllo sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

ART. 33.

(Atti riservati)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, tutti gli atti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, relativi agli appalti, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione dei soggetti medesimi che ne escluda l'esibizione e la diffusione per non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Soppresso.

ART. 34.

(Subappalto).

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

« *3.* Il titolare dei lavori è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto, e per una quota parte, definita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in misura diversificata a seconda delle categorie, ma in ogni caso non superiore al 50 per cento, se appartenenti alla categoria o

ART. 35.

(Subappalto).

1. *Identico:*

« *3.* Il **soggetto appaltante** è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. **Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle cate-**

alle categorie prevalenti. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da una a tre imprese subappaltatrici candidate ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di una sola impresa, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte di tale impresa dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

2) che l'appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante;

3) che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di una impresa candidata ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

4) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta, se italiana o straniera non appartenente ad uno Stato membro della Comunità economica europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ».

gorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che **i concorrenti** abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a **sei subappaltatori candidati** ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo **soggetto,** all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte **del medesimo** dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

2) che l'appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso **il soggetto** appaltante;

3) che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di **un candidato** ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso **il soggetto** appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del **subappaltatore** dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

4) che **l'affidatario** del subappalto o del cottimo sia **iscritto**, se **italiano** o **straniero** non appartenente ad uno Stato membro della Comunità economica europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'**affidatario** del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ».

2. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è inserito il seguente:

« 3-*ter*. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad una delle imprese indicate dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo.

2. *Identico*:

« 3-*ter*. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad **uno dei soggetti indicati** dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo ».

3. *Identico*.

Soppresso.

ART. 36.

(Fusioni e conferimenti).

1. Il divieto di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, non si applica alla cessione del contratto derivante da fusione di società ovvero conferimento o cessione di complesso aziendale, fatti salvi gli obblighi derivanti dal rispetto della legislazione antimafia e subordinatamente alle seguenti condizioni:

***a)* che sia stato richiesto e ottenuto un parere favorevole da parte dell'Autorità;**

***b)* che il cessionario possegga la qualificazione di cui agli articoli 9 e 10 per il lavoro oggetto del contratto;**

***c)* che non sussista nei confronti del cessionario o dei soggetti che partecipano alla fusione alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,**

n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, nè causa di esclusione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 della presente legge e non siano operanti per i soggetti dotati di poteri di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico le misure interdittive di cui all'articolo 11 della presente legge.

ART. 35.

(Norma finale)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato concessioni di sola costruzione nonché affidare concessioni per l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici di cui alla presente legge. La concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 18, comma 2, può essere affidata esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

Soppresso.

ART. 37.

(Gestione delle casse edili)

1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono riconoscersi reciprocamente tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti.

ART. 36.

(Applicazione della legge).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'ar-

ART. **38.**

(Applicazione della legge).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 1, 2, 3 e 7; 13, commi 1, 2, 4 e 5;

ticolo 9, nonché di quelle che fanno rinvio al regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori pubblici e agli incarichi di progettazione stipulati o affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

14, comma 7; 17, commi 4 e 8, limitatamente alle società di ingegneria; articolo 21, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articolo 23, limitatamente ai criteri di selezione diversi dal sorteggio; articolo 25, comma 1, lettera *b)*; articoli 28, 29, 32, 34 e 35 acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, comma 2. Le altre disposizioni acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento le garanzie e le coperture assicurative di cui all'articolo 30 si applicano secondo modalità disposte dai soggetti appaltanti.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, a decorrere dalle date di cui al comma 1 le disposizioni di cui alla presente legge e al regolamento si applicano ai contratti di appalto e di concessione di lavori pubblici nonché agli incarichi di progettazione stipulati o affidati successivamente alle medesime date.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-672
Lire 2100